

Publicato il 02/11/2020

N. 0----/2020 REG.PROV.CAU.
N. 0----/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso R.G. n. ----- del 2020, proposto da .-----, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Caradonna (cod. fisc.: CRDCLD83H61H700E), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore; Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare, in persona del legale rappresentante pro tempore; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro-tempore; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Commissione per gli accertamenti psico-fisici, in persona del legale rappresentante pro tempore; non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. ---- di prot. del ---- consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “*..INIDONEO al concorso per la nomina di 13 (tredici) tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri*”, in quanto presenta “*valori di composizione corporea non compatibili con quelli previsti dal D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207*”;
- della graduatoria di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all'accertamento dei parametri fisici nel concorso in oggetto, nella parte in cui risulta indicato un indice di massa grassa del 29 %;
- ove occorra e per quanto di ragione, del D.P.R. n. 207/2015, nonché della Direttiva Tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare recante “*modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici*”, emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015 n. 207;
- ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “*Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare*”;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 11, comma 10, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “*Il giudizio riportato al termine degli accertamenti psico-fisici, che sarà comunicato per iscritto a ciascun*

concorrente, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali”;

- ove occorra e per quanto di ragione, delle “*Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 13 tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri. Anno 2020*” pubblicate nella G.U.R.I. – 4^a serie speciale n. 37 del 12 maggio 2020;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche, proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

1. Considerato che il ricorrente rappresenta che la prova orale avrà luogo a partire dal 5.11.2020;

Considerato che, dai documenti versati in atti, non risulta che il ricorrente abbia superato la prova attitudinale, costituente, a norma dell'art. 5, lettera f), del bando, la prova antecedente rispetto a quella orale indicata;

Ritenuto che, comunque, in caso di eventuale riconoscimento della fondatezza delle ragioni dedotte in giudizio dalla parte ricorrente, la Commissione esaminatrice potrebbe anche essere riconvocata *ad hoc* per consentire al ricorrente l'espletamento della prova orale nonché delle altre prove selettive, eventualmente ancora da effettuare;

2. Vista la documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente (All. 5 al ricorso);

Ravvisata l'opportunità -in ragione del perseguimento dell'interesse pubblico alla massima concentrazione, alla più celere definizione del presente giudizio ed alla certezza della situazioni giuridiche nonché al

perseguimento dell'ulteriore interesse pubblico a non lasciare condizioni di incertezza, per un tempo relativamente lungo, nelle attività organizzative della P.A.- di disporre una verifica, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno, in capo al ricorrente, di "*indice di massa grassa del 29 %*", con esame impedenziometrico e con esatta misurazione dell'altezza del suddetto ricorrente, al fine di verificare la sua idoneità o meno al concorso, incaricando di ciò la Commissione Sanitaria di Appello- viale Piero Gobetti n. 6, Roma, che provvederà a mezzo di Commissione Medica - con facoltà di delegare anche ad una idonea struttura periferica avente sede vicino alla residenza del ricorrente nonché con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti dipendenti da strutture legate all'Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico ai sensi del DPR 30.5.2002 n. 115, Titolo VII, parte II – che dovrà rispondere ai quesiti e secondo i criteri di seguito esposti:

- a) la verifica dovrà aver luogo entro 30 (trenta) giorni;
- b) a seguito della verifica dovrà essere redatta apposita relazione corredata di ogni documento idoneo a chiarire il punto controverso - oltre che motivata nota delle spese sostenute e dei compensi spettanti - che sarà depositata presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 6 (sei) giorni;
- c) alla verifica potranno partecipare i difensori della parte ricorrente ed un consulente medico di sua fiducia, che dovranno essere preavvertiti almeno 5 (cinque) giorni prima del luogo e del giorno in cui si svolgerà l'incombente istruttorio;

3. Ritenuto che, in caso di ingiustificata mancata presentazione del candidato alla nuova visita o in caso di esito della verifica sfavorevole per il candidato, il presente ordine di ammissione si intende automaticamente revocato;

Ritenuto che sussiste l'onere di impugnare la graduatoria definitiva, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, cpa nei termini decadenziali, decorrenti dalla data di pubblicazione, notificando ad almeno un controinteressato,, nel caso in cui non contempra la posizione del ricorrente;

4. Ritenuto che la P.A., per finalità di deflazione del contenzioso e di opportunità, potrebbe provvedere, nelle more, a riesaminare la fattispecie;

P.Q.M.

rigetta.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 18 dicembre 2020.

Manda alla Commissione Sanitaria di Appello - viale Piero Gobetti n. 6, Roma di provvedere nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Onera la parte ricorrente della notificazione del presente Decreto alla P.A. anche presso la sede reale ed alla Commissione Sanitaria di Appello.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma il giorno 31 ottobre 2020.

**Il Presidente
Concetta Anastasi**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.